



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84

00147 Roma

email consigli nazionale@consistentidellavoro.it

pec consigli nazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 20 aprile 2018

Prot. n. 0004504/U/INAIL

VIA EMAIL

Egregio Dottor
GIUSEPPE LUCIBELLO
Direttore Generale
INAIL
Piazzale Giulio Pastore, 6

00144 **ROMA**
direttore generale@inail.it

Egregio Dottor
AGATINO CARIOLA
Responsabile Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo
INAIL
Piazzale Giulio Pastore, 6

00144 **ROMA**
dcra@inail.it

Oggetto: obbligo assicurativo per soci STP.

Egregi Direttori,

com'è noto, la circolare n. 35 del 13 settembre 2017 ha espresso il convincimento che i soci di STP siano sottoposti all'obbligo assicurativo senza, tuttavia, fornire indicazioni su quali siano i presupposti che hanno portato l'Istituto ad affermare questo principio.

A parere di questo Consiglio Nazionale, la ricostruzione normativa e giurisprudenziale porta ad una conclusione diversa.



Orbene, sotto il profilo oggettivo l'art 1 del Testo unico Inail non prevede tra le attività soggette ad assicurazione obbligatoria quella intellettuale svolta dal professionista iscritto in appositi albi o elenchi ai sensi degli artt. 2229 e ss.

D'altronde, l'unica categoria di lavoratore autonomo sottoposto alla tutela assicurativa pubblica è il collaboratore coordinato e continuativo, per effetto di uno specifico provvedimento di legge (D.Lgs. 38/2000).

Sotto il profilo soggettivo, né l'art. 4 né l'art. 9 del Testo unico Inail individuano i liberi professionisti tra i soggetti destinatari della tutela assicurativa.

Con riferimento all'ordinamento professionale, anche i soci degli studi associati restano esclusi dalla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (vedi anche la recente sentenza tribunale di Parma n. 61/2017).

A tale riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la prestazione professionale è affidata dal cliente e adempiuta dal singolo professionista associato ai sensi dell'art. 2232 del c.c.

Pertanto, lo studio associato assume rilievo solo nel rapporto interno tra gli associati, venendo così a costituire solo una modalità di esercizio della professione. Lo studio associato si connota come un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti, dotato di rilevanza esterna.

Tale impostazione non cambia per effetto dell'art. 10 della Legge 183/2011, che ha introdotto solo un'ulteriore e diversa modalità di svolgimento della libera professione. Secondo la norma, infatti, è *consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.*

In analogia con le associazioni professionali, dunque, anche nelle società tra professionisti è il singolo professionista abilitato a svolgere l'incarico professionale affidato dal cliente (art. 10, comma 4, lett. c).

Pertanto, l'attività professionale da svolgere è la medesima, ma il modo di organizzare la suddetta attività può essere differente sulla base delle diverse possibilità (in modo individuale, con associazione professionale o con società tra professionisti).



Tutto ciò considerato, la posizione dell'Istituto porterebbe ad una situazione paradossale. Data la possibilità di costituire delle STP unipersonali, infatti, il socio unico di STP verrebbe sottoposto all'obbligo assicurativo Inail; parallelamente il libero professionista esercente individualmente la professione, sfuggirebbe a tale obbligo. Conseguentemente, non si sarebbe in presenza di un criterio sostanziale per l'applicazione dell'obbligo assicurativo, in quanto l'attività svolta dai due soggetti sarebbe esattamente la stessa, bensì di un criterio meramente formale che discriminerebbe solo in base alla veste giuridica adottata.

La scelta dell'Inail, in tale caso, andrebbe viepiù a contrastare il ribadito principio secondo cui a **parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela assicurativa**. Ne deriva infatti che, per corollario, anche i professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale sarebbero tenuti ad assicurarsi all'Inail, pena la creazione di una disparità di trattamento con gli stessi che svolgono l'attività professionale organizzata in società.

La società tra professionisti, inoltre, assume una veste speciale rispetto alle altre tipologie di società sottoposte all'obbligo assicurativo. Tale caratteristica è sottolineata anche dal fatto che per essa è prevista l'iscrizione, ad effetti costitutivi, nella sezione speciale sia del registro delle imprese (art. 7 DM n. 34/2013), che in quello tenuto presso i Consigli Provinciali degli Ordini (art. 8 DM n. 34/2013). Tale profilo di specialità è rimarcato più volte in riferimento alla disciplina dettata per le STP, che impone l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Inoltre, la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente.

Il quadro normativo in vigore delinea senza alcun dubbio una legislazione specialistica, individuabile anche nel fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge 183/2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda (art. 10, comma 4, Legge 183/2011):

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.



Pertanto, il legislatore ha mantenuto fermo il c.d. *intuitus personae*, requisito essenziale del rapporto professionale, in quanto l'atto costitutivo deve prevedere le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale, con esplicita designazione del socio professionista.

Come è noto, la Legge n. 183 del 2011 delinea un sistema societario in cui il professionista acquisisce posizione dominante, prevedendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Orbene, il sistema delineato dall'art. 10 della Legge n. 183 del 2011 non comporta il superamento della riserva legale di attività, che ha fondamento nella previsione di cui all'articolo 33, quinto comma, Cost., circa l'esame di Stato per l'abilitazione professionale (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 103/2015).

La valorizzazione della essenzialità del ruolo del professionista nell'ambito della STP viene dunque ribadito e sostanzializzato dal legislatore. La Legge n. 183 del 2011 non ha comportato infatti l'effetto di liberalizzazione del sistema delle professioni, ma ha soltanto previsto la possibilità di esercitare anche in forma societaria le attività professionali specifiche, che richiedono un previo vaglio attitudinale e la conseguente iscrizione ad un apposito albo. Queste attività restano tali e perciò regolamentate in quei sensi, anche se possono ora essere esercitate secondo moduli organizzativi in parte nuovi e a talune speciali condizioni (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 103/2015).

L'art. 10, comma 4, Legge 12 novembre 2011, n. 183, quindi, costituisce norma speciale nel contesto societario, norma nella quale il legislatore stabilisce un equilibrio qualificato di interessi. La presenza dei soci professionisti è funzionale all'esistenza stessa della società.

Infine, altro elemento che connota la specialità delle STP è sicuramente l'aspetto disciplinare.

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta .

Per i motivi indicati, i soci professionisti di una STP non possono essere equiparati ai soci di una qualunque società commerciale per i quali sussiste l'obbligo assicurativo.



Parimenti, non può essere invocato il principio della presunta "dipendenza funzionale" alla società da parte del socio professionista.

Come è stato acclarato dall'Ordinanza n. 25/2016 della Corte Costituzionale e ribadito nella Cassazione n. 15971/2017, infatti, *"In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965) ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali." ".....la tendenza espansiva dell'obbligo assicurativo, sul piano soggettivo, deve essere effettuata nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l'assoggettamento dell'associazioni professionali all'obbligo in questione, (così come non lo contemplano per il mero libero professionista); come dimostra pure la recente ordinanza della Corte Cost. 12.1.2016, n. 25, dalla quale risulta confermata la mancanza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorchè legati da un vincolo di dipendenza funzionale (questione alla quale la sentenza impugnata neppure accenna, e senza che l'INAIL abbia promosso sul punto alcun rituale mezzo di impugnazione)".* Anche la Corte Cost. ha notato sul punto che *"l'addizione, sollecitata a questa Corte, si colora di una valenza eminentemente creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate"*; rilevando come *"a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l'accordo degli associati prefigura (art. 36 c.c.), e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell'autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela; che, pertanto, la soluzione tratteggiata dal giudice rimettente, incentrata sul criterio selettivo della dipendenza funzionale, non è costituzionalmente imposta"*.

Alla luce delle predette considerazioni, auspichiamo che l'Istituto avvii urgentemente una revisione della sua posizione sull'obbligo assicurativo dei soci professionisti delle Società tra Professionisti, indicando a tal fine una riunione congiunta.



Nella certezza di poter contare sulla Vostra sensibile attenzione e in attesa di un cortese riscontro,
Vi porgo i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/sb